Avv. Guscepte RAIMONDI Via 5. D'Acqueto n. 19 00034 Colleferto (Roma) Tel 06-9781502 Fax 06-97304240

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA RICORSO EX ART. 7 I comma 1... 3/2012 (n. 5620/17 R.G.)

ORIGINALE

PER

Il Signor library ivi residente in a Trieston 1990 appresentato e difeso giusta procura stesa in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe RAIMONDI C.F. RMNGPP53S02C858M con domicilio eletto presso lo stesso in Roma Via Premuda n. 18 (Studio Legale Avv. Emilio RICCI) dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni al numero di utenza telefax 06 97304240 o all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC giuseppe raimondi/a)oav.legalmail.it

PREMESSO

che il Signor provandosi nelle condizioni previste dalla Legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 e non ricorrendo cause ostative ha depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della crisi;

che con provvedimento reso in data 03.04.2017 depositato il successivo 04.04.2017 il Tribunale di Roma nominava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 co. 9 L. 3/2012, per valutare l'ammissibilità di esso istante al beneficio della procedura di sovraindebitamento l'Avv. Umberto ROSSI del Foro di Roma con Studio in Roma Via Pomponio Leto n. 2.

Tutto ciò premesso e ritenuto il come in epigrafe rappresentato e difeso

ILLUSTRA E PROPONE

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Il ricorrente fa presente come nel suo caso sussistano i presupposti di cui all'art. 7 L. 3/2012 e successive modifiche atteso che

a) Si trova in uno stato di sovra indebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova " in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;

- Non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267 in quanto persona fisica che non ha mai svolto direttamente attività di impresa;
- Non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla I., n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) Non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore

2) CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esponente è stato per un lungo lasso di tempo occupato con rapporti di subordinazione prima presso lo Studio. Studio fiscale/commerciale ed a far tempo dal 1965 presso Società svolgente attività di Agenzia nel settore cinematografico denominata della faccessivamente denominata. Con sede in Roma, Vindosa apprendi in Roma. Via Picanelli nella con sede in Roma. Via Picanelli nella con sede in Roma.

Tale rapporto di lavoro si è svolto con continuità sino all'anno 2006 allorquando l'esponente raggiungeva il limite pensionistico e, quindi, veniva posto in quiescenza.

Ad ogni buon conto stante la esperienza maturata nel comparto lavorativo l'esponente ha continuato a svolgere collaborazioni e ricevere incarichi che di seguito si specificano in ragione della tipologia, durata, e remunerazione:

- Adelaite 38 (remunerazione annua euro 12.000,00 lordi) a far tempo dal 2007 al 2015;
- Collaborazione saltuarie nel settore sino all'anno 2015 con ricavi di circa euro 2.400,00 annui.

In buona sostanza il sottoscritto sino all'anno 2015 ha sempre goduto di un reddito adeguato di circa curo 3,200,00/3,400,00 mensili netti. Successivamente l'esponente ha visto drasticamente ridursi i propri redditi per effetto del termine delle collaborazioni esterne che in precedenza svolgeva e rivestiva così da poter fidare per ogni necessità di vita dai proventi derivanti dal trattamento pensionistico maturato nei confronti dell'INPS.



A ciò si deve aggiungere come il sottoscritto abbia avuto nel corso degli anni un primo matrimonio con la Signora l'attendi sociale dalla quale risulta divorziato da lungo lasso di tempo ed un secondo rapporto matrimoniale con la Signora dalla quale è separato (consensualmente) dal settembre 2013.

Non può non evidenziarsi come in ambedue le unioni coniugali succedutesi nel tempo l'esponente ha sempre contribuito ed ancor oggi contribuisce al mantenimento prima della Signora succedute ciò sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora. Perio sino alla data del divorzio ed oggi ancora nei confronti della Signora.

Va poi aggiunto come dal primo matrimonio nasceva in data il figlio ormai maggiore di età ed economicamente autonomo, ma verso il quale negli anni passati il sottoscritto ha contribuito economicamente per consentirgli prima gli studi ed il mantenimento in costanza di separazione dalla prima moglie e, poi, intervenendo con aiuti economici in favore dello stesso in una attività commerciale dal medesimo intrapresa e poi cessata.

Da quanto si qui brevemente narrato è agevole dedurre come le concause dell'indebitamento dell'esponente possano essere individuate nei seguenti fattori:

- Una riduzione dei flussi finanziari derivanti da quelle collaborazioni ed incarichi venuti meno;
- Gli obblighi derivanti dal primo matrimonio nei confronti del figlio Dario;
- L'apporto economico fornito allo stesso per l'esercizio di quella attività commerciale poi cessata.

E' proprio da tale stato di cose che si inquadra il ricorso da parte dell'esponente al credito attraverso finanziamenti ottenuti da Istituto di Credito e Società Finanziaria, finanziamenti che sino all'anno 2012 sono stati, pur se con difficoltà obiettiva rimborsati ma, successivamente non più ripianati.

3) STTUAZIONE DEBITORIA

Sussistono allo stato le seguenti posizioni debitorie che si seguito si elencano:



CREDITORE	IMPORTO	NATURA CREDITO	
BANCA IFIS S.p.A.	€ 18.127,30	Credito chirografario	
FINDOMESTIC		Credito chirografario	
STRACUZZI Paola		Credito alimentare	
EQUITALIA SUD SPA	€ 5.978,54	Credito privilegiato sui beni mobili	

L'esposizione come sopra specificata si riferisce ai finanziamenti ottenuti (BANCA IFIS SPA – FINDOMESTIC SPA); credito alimentare vantato dalla omologata separazione consensuale ed un debito erariale derivante da cartelle esattoriali emesse da parte di EQUITALIA SUD SPA quale Agente per la riscossione.

l'ali obbligazioni risultano essere insorte nella loro cristallizzazione definitiva nell'anno 2016.

4) SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dall'esponente è vera reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) OBBLIGIII DERIVANTI DALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Come in precedenza già evidenziato l'esponente nel corso della propria vita ha contratto due matrimoni, successivamente dissoltisi. Ai fini che qui interessano va specificato come il ricorrente si sia consensualmente separato dalla Signora giusta omologazione della separazione da parte del Tribunale di Roma in data 43 de 1833.

Le condizioni della separazione prevedevano un solo obbligo di natura economica a carico del marito nei confronti della moglie e cioè "al pagamento del canone di locazione della casa coniugale assegnata in godimento alla moglie" appartamento sito in Roma Villago per il quale risulta contratto di locazione (rinnovato) e registrato il 28.11.2013 per un canone mensile pari ad euro 1.400,00 mensili oltre aggiornamenti ISTAT.



B) SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

Le spese strettamente necessarie al sostentamento del debitore individuate ai soli fini di una vita al minimo del dignitoso sono pari ad € 662,00 mensili e comprendono

- Per vitto e alloggio € 400,00
- Per abbigliamento € 50,00 (media mese/anno)
- Mediche € 30,00
- Cellulare € 12,00
- Bollo vettura € 20,00 (media mese/anno)
- Assicurazione € 110,00 (media mese/anno)
- Manutenzione vettura € 40,00 (media mese/anno)

La prima voce "vitto e alloggio" si riferisce al "contributo" che di media mensilmente l'esponente versa alla Signora inipote presso la quale, dopo l'intervenuta separazione con la Signora , coabita nell'appartamento della stessa sito in Roma

Le altre voci come indicate si riferiscono a quei costi minimi afferenti non certo a forme voluttuarie ma di mera necessità pratica.

L'esponente non sostiene spese né per l'attività estranee alle necessità primarie né per forme di svago o vacanze.

C) REDDITI DICHIARATI DALL'ESPONENTE

Come già innanzi specificato (Punto 3) le uniche fonti di reddito attuale è il trattamento pensionistico allo stesso erogato dall'INPS in ragione di euro 3872,03 lordi mensili e altra pensione integrativa INPS di euro 274,79 lorda mensile.

Tali emolumenti pensionistici al netto delle ritenute fiscali, detratte quote di ritenute per cessioni volontarie nonché quota per trattenuta da esecuzione presso terzi (creditore procedente BANCA IFIS SPA) si traducono all'attuale in un netto pari a:

Pensione INPS € 1.851,00

Così potendo fidare mensilmente l'esponente solamente sull' importo mensile pari ad euro 1.851,00 oltre la tredicesima mensilità, relativo alla sola pensione INPS risultando la "quota integrativa" totalmente azzerate da trattenute.



D) ELENCO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE

I beni di proprietà del ricorrente come risulta dalla documentazione allegata e consegnata al Professionista incaricato come O.C.C. risultano essere i seguenti:

Autovettura Peugeot 207 diesel dal valore commerciale di euro 4.000,00 circa valutata per eccesso per la quale risulta in essere un residuo di finanziamento (Banca PSA Italia Spa) di € 1.605,00 in fase di rimborso in ragione in € 320,00 mensili.

5) ESECUZIONI IN CORSO

Il debitore dichiara di aver in corso una sola procedura esecutiva promossa da BANCA IFIS SpA per il recupero del credito dalla stessa vantato in ragione di € 18.127,30 così come riportato nella tabella riepilogativa al punto 4) che precede.

L'esecuzione nella forma di cui all'art. 543 e segg. c.p.c. ha sottoposto a pegno la quota di assegno pensionistico INPS.

Il debitore dichiara poi di non aver altre procedure esecutive a suo carico né di aver rilasciato o aver in essere a qualsiasi titolo lideiussioni, garanzie, cauzioni anche per obbligazioni di terzi né di aver rilasciato titoli con scadenze future.

6) PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati sulla base della suddivisione dei creditori stessi in classi omogenee e per tipologia dei rispettivi crediti mediante il soddisfacimento degli stessi con percentuali differenti rispetto la natura del credito in ragione della graduazione secondo il più ampio principio della par condicio creditorum.

In particolare il debitore propone il pagamento del 100% del credito alimentare il pagamento del 30% del credito fiscale il pagamento del 30% del credito chirografario come da tabella che segue:

CREDITORE	NATURA	IMPORTO DA	PERCENTUALE
	IMPORTO DEBITO	PAGARE	DI SODDISFO
STRACUZZI	1.400,00 mese	1.400,00	100% rata mensile
Paola	(credito alimentare)	(€ 1.400,00 mese)	
BANCA IFIS	18.127,30	5.450,00	30% 60 rate
SPA	(chirografario)	(€ 91,00 mese)	
FINDOMESTIC	15.000,00	4,500,00	30% 60 rate
SPA	(chirografario)	(€ 75,00 mese)	

EQUITALIA	5,978,54	1.800,00	30% 18 rate
SUD SPA	(privilegio mobil)	(€ 100,00 mcsc)	

1.a situazione debitoria complessiva evidenziata nella tabella che precede è pari ad € 29 J 05,84 oltre assegno costante di mantenimento pari ad euro 1.400,00 mensile cui vanno, però sommate:

- Le spese della procedura di sovraindebitamento ipotizzabili in € 2.000,00 circa (spese, compensi LVA e CPA)
- I costi per assistenza legale (Avv. Giuseppe RAIMONDI) ipotizzabili in €
 1.500,00 circa (spese anticipate compensi IVA e CPA)

Per cui il debito complessivo ammonta ad € 14,900,00 di cui:

- € 2.000,000 per costi di procedura in prededuzione;
- € 1,500,00 per costi di assistenza in prededuzione;
- € 1.400,00 per soddisfacimento credito alimentare;
- , € 9.900,00 per soddisfacimento crediti chirografari;
- € 1.500,00 per soddisfacimento crediti fisculi

Così come da tabella riassuntiva:

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFO
Avv. Umberto ROSSI	2.000,00	2.000,00	100%
Avv. Giuseppe RAIMONDI	1.500,00	1.500,00	100%
STRACUZZI Paola	1.400,00 (mese)	1.400,00 mese	100%
BANCA IFIS SPA	18.127,30	5.450,00	30%
FINDOMESTIC SPA	15.000,00	4.500,00	30%
EQUITALIA SUD SPA	5.978,54	1.800,00	30%

La somma che si propone di pagare è pari ad € 16.300,00 così composta:

- € 3.500,00 per spese in prededuzione al 100%
- € 1.400,00 (mese) per credito alimentare (mese) al 100%

- € 9,950,00 per crediti chirografari al 30% € 1,800,00 per crediti fiscali al 30%
- 7) REALIZZAZIONE E/O DISPONIBILITA' DI ATTIVO DA PARTE DEL PROPONENTE AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

Da quanto sin qui evidenziato è giocoforza ritenere come l'unica ipotesi percorribile per il soddisfacimento dei creditori in ragione di quanto sopra specificato sia offerta dall'unico provento derivante al debitore dall'erogazione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico e dalla pensione complementare di crogazione analoga. Poiché gli emolumenti pensionistici depurati delle attuali trattenute di natura giudiziale (escluse le trattenute INPS per cessione) risultano pari ad euro 2.262,36 mensili la proposta potrà così essere prevista.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede il pagamento delle percentuali come in precedenza indicate secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali dell'esponente, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso per lo stesso nonché delle obbligazioni di contenuto alimentare del pregresso nucleo familiare.

Atteso che le entrate risultano pari ad euro 2.262,36 mensili, (oltre tredicesima mensilità); atteso che necessitano al ricorrente per il proprio mantenimento ai minimi di una vita dignitosa curo 662,00 mensili così come specificato al punto B che precede.

Ritenuto che l'obbligo di mantenimento nei confronti della coniuge separata Signora l'alimentare in ragione di euro 1,400,00 mensili è ragionevole destinare al soddisfacimento dei creditori la somma di euro 200,36 mensili.

PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è dunque pari ad curo 9.750,00 oltre assegno alimentare mensile.

Il piano proposto prevede il pagamento di singole rate costanti mensili da corrispondere a ciascun creditore con scadenze a fine di ogni mese (giorno lavorativo) o al successivo primo giorno lavorativo secondo il piano di ammortamento che segue tenuto conto della graduazione:



CREDITORE	N.RATE	IMPORTO RATA	TOTALE
Avv. ROSSI	1	2.000,00	2.000,00
Avv. RAIMONDI	1	1.500,00	1_500,00
STRACUZZI	COSTANTE	1.400,00	COSTANTE
BANCA IFIS	60	91,00	5.450,00
FINDOMESTIC	60	75,00	4.500,00
EQUITALIA	18	100,00	1.800,00

8) CONCLUSIONI

Il debitore consapevole della situazione debitoria in cui versa ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) e contemporaneamente nel rispetto dello spirito della legge, procedersi alla eliminazione di ogni suo debito così da poter riprendere una vita più dignitosa rispetto al momento attuale.

Il Piano proposto appare non solo come la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori al fine del soddisfacimento dei loro crediti anche nel rispetto della par condicio creditorum ma come l'unica forma attuabile per la definitiva estinzione di ogni suo debito.

Tutto ciò premesso e ritenuto il Signor Americano come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma affinché voglia disporre in conformità a quanto richiesto in applicazione dell'art. 7 I comma 1.. 3/2012.

Si deposita

- 1) Relazione del professionista delegato;
- 2) Copia atto Kim Canal Maria Successive Park
- Copia atto \(\) 2.07.2005;
- Copia ispezione ipotecaria;
- Copia omologazione separazione;
- Copia contratto di locazione;
- Copia documentazione INPS;
- Copia documentazione FINDOMESTIC;



- Copia atto di precetto BANCA IFIS SpA;
- 10) Copia atto di pignoramento;
- 11) Copia rateizzazione EQUITALIA.

Roma li 23.04.2018

Avv. Giuseppe RAIMONDI

DELEGA

Il Signor Il Signor dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delegano l'Avv. Giuseppe RAIMONDI C.F. RMNGPP53S02C858M a rappresentario e difenderio nella presente procedura, in ogni fase e grado, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge ed espressamente quella di chiamare in causa terzi, proporre domande di garanzia e riconvenzionali, proporre appello, transigere e promuovere procedure esecutive.

Elegge domicilio presso di lui in 00195 Roma, Via Premuda n. 18 (Studio Legale Avv. Emilio RICCI)







V.to per autentica

Avv. Giuseppe RAIMONDI

Depositato in Carcelleria 0.7 MAG 2018



Sezione fallimentare

Ufficio contenzioso

RG. 7771/2018 V.G.

Copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta

dell'avvocato UMBERTO ROSSI

Percepiti diritti per l'importo di euro 15,50 per ciascuna copia non urgente

Roma, 11 2 2 0 T T 2019

Il Funzionario

il Funziona de Giudiziario Dott.ssa Parezzia Forti



STUDIO LEGALI

Avv. Gisseppe RAMAONDE Vie S. D'Acquisto n. 19 00034 Celleforre (Roma) Tel. 06:0782502 - Fax 06:97304240

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sczione Fallimentare

Nella procedura n. 7771/2018 R.G. - G.D. Dr.ssa Barbara PERNA PER

Il Signor l'appresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe RAIMONDI

(ricorrente)

CONTRO

Massa dei Creditori

INTEGRAZIONE A PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La difesa del Signor

VISTO

Il provvedimento reso dal Signor Giudice Designato in data 30:05:2019

RILEVATO

- che con il richiamato provvedimento venivano evidenziate carenze ed incongruità tali da precluderne, allo stato, la possibilità di omologazione del piano così come originariamente proposto;
- che con il medesimo provvedimento il Signor Giudice Designato assegnava al ricotrente termine ex art. 9 comma 3 ter L. n. 3/2012 al fine di emendare i profili di illegittimità ed infallibilità giuridica in parte motiva evidenziarti.

l'utto ciò premesso e ritenuto il Signor come in epigrafe rappresentato e difeso con il presente atto;

PROPONE

INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DEL PLANO COME SEGUE

- A) Pagamento del 100% del credito alimentare (privilegio ex art. 2751 c.c.);
- B) Pagamento del 100% del credito fiscale (privilegio ex art. 2752 c.c.)

Firmula Da. Rackontol divistinne Emeralo da. Anubapeo S.P.A. NG CA.3 Secur. 2015/03/1513/1512-Anne-Firmula

Firmula DS: RAMONDIO GUIDITIFE Emerca Dat ARUBAPEC S O.A. NO DA 2 Serial: 959626/339636-23046697863 Firmula St. FORT: PATRICIA Emerca Dat ARUBAPEC S.P.A. NO DA 3 Serial: 959626-320626-3206697863 Firmula St. FORT: PATRICIA Emerca Dat ARUBAPEC S.P.A. NO DA 3 Serial: 959626-320626-3206697863 Firmula St. FORT: PATRICIA Emerca Dat ARUBAPEC S.P.A. NO DA 3 Serial: 959626-320626-320697863 Firmula St. FORT: PATRICIA Emerca Dat ARUBAPEC S.P.A. NO DA 3 Serial: 959626-320636-320697863 FIRMULA Emerca Dat ARUBAPEC S.P.A. NO DA 3 Serial: 959626-320697863 FIRMULA EMERCA EMERCA S.P.A. NO DA 3 Serial: 959626-320697863 FIRMULA EMERCA EMERCA EMERCA S.P.A. NO DA 3 SERIAL EMERCA E

- C) Pagamento del 100% delle spese di procedura (privilegio ex art. 2751 bis n.
 2);
- D) Pagamento del 30% dei crediti chirografari,

Secondo il seguente

PIANO RATEALE

CREDITORE	N. RATE	IMPORTO RATA	TOTALE
AVV. ROSSI	20	100,00	2.000,00 (100%)
AVV. RAIMONDI	15	100,00	1.500,00 (100%)
STRACUZZI	Costante	1.400,00	COSTANTE (100%)
EQUITALIA SUD SPA	60	100,00	6.000,00 (100%)
BANCA IFIS SPA	60	91,00	5,450,00 (30%)
FINDOMESTIC	60 .4	75,00	4.500,00 (30%)

La modificazione del piano come sopra riassunta appare assolvere a quanto disposto dal Signor Giudice Designato con il richiamato provvedimento del 31605/2019 in tema di concorso dei creditori e cause di prelazione.

SAN CONTRACTOR

Avv. Giuseppe RAIMONDI









Sezione fallimentare

Ufficio contenzioso

RG. 7771/2018 V.G.

Copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta

dell'avvocato UMBERTO ROSSI

Percepiti diritti per l'importo di euro 11,63 per ciascuna copia non urgente

Roma, 11 22 0 T T 2019

Il Funzionario
il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PARIZIA FORTI



